

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, lì 19 giugno 2008

Circolare informativa n° 39 /2008

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

DURC: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NELLE IPOTESI DI RATEAZIONE E SCOSTAMENTO NON GRAVE – LA DIRETTIVA DI EQUITALIA

La regolarità contributiva, nelle ipotesi di debitori in attesa di provvedimento di rateazione e di scostamento non grave, è un argomento delicato e di notevole rilevanza.

A tal proposito, riteniamo doveroso fornire delle precisazioni in merito.

RICHIESTA DI DURC RELATIVA A SOCIETA' CHE ABBIANO PRESENTATO ISTANZA DI RATEAZIONE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

I chiarimenti che andremo ad affrontare riguardano la seguente casistica:

- imprese o lavoratori autonomi, nei cui confronti è stata emessa una o più cartelle esattoriali, e richiedono, nonostante ciò l'attestazione della regolarità contributiva;
- in sede istruttoria, a seguito dell'invito a regolarizzare la posizione debitoria, le ditte comunicano di aver presentato all'Agente della riscossione istanza di rateazione dei crediti iscritti a ruolo;
- il provvedimento dell'Agente della riscossione (di accoglimento o di reiezione dell'istanza) non interviene entro il termine massimo previsto per il rilascio del DURC (30 giorni).

Ai fini della regolarità contributiva, è necessario che nel termine previsto per il rilascio del DURC (30 giorni), **l'istanza di rateazione di debiti contributivi iscritti a ruolo sia stata accolta e non semplicemente presentata.**

In effetti, l'attestazione del regolare assolvimento degli obblighi contributivi è un atto amministrativo, conseguente all'accertamento della sussistenza dei requisiti di regolarità previsti dalla legge.

Tali requisiti sono i seguenti:

- correttezza degli adempimenti mensili o periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti Previdenziali;

- inesistenza di inadempienze in atto.

Nel caso in cui, in sede istruttoria, risulta il mancato pagamento di somme accertate e iscritte a ruolo, viene a mancare il requisito della corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati; pertanto la circostanza che il debitore, in situazione di temporanea difficoltà a pagare, abbia presentato istanza di rateazione all'Agente della riscossione non assume rilevanza.

La rateazione è un beneficio soggetto a concessione, il cui effetto è quello di operare lo spostamento dei termini per il pagamento, con la conseguenza che, solo ove la rateazione sia stata autorizzata dal soggetto competente e il debitore rispetti il relativo piano, la regolarità può essere dichiarata.

E' opportuno precisare che, qualora entro il termine massimo per il rilascio del Durc, l'istanza di rateazione non sia stata accolta dall'Agente della riscossione, il responsabile del procedimento deve attestare la irregolarità.

I due procedimenti sono autonomi, in quanto:

- la verifica dei requisiti di regolarità contributiva è preordinata al rilascio di un'attestazione, mentre il procedimento che consegue all'istanza di rateazione è preordinato al rilascio di un'autorizzazione;
- la verifica dei requisiti di regolarità contributiva è di competenza dell'Inail, mentre la rateazione dei crediti iscritti a ruolo è di competenza dell'Agente della riscossione, inoltre, non è prevista alcuna attività istruttoria da parte della sede Inail;
- per i due procedimenti sono previsti termini di conclusione diversificati.

Va precisato che, **la ditta alla quale sia stata regolarmente notificata una cartella esattoriale contenente debiti certi, liquidi ed esigibili, non ha alcun diritto di pretendere l'attestazione di regolarità contributiva.**

A livello procedurale, si precisa che, nel caso in cui la ditta debitrice segnali di aver presentato istanza di rateazione all'Agente della riscossione e che tale istanza sia in corso di istruttoria, la Sede potrà sospendere l'istruttoria del Durc per un periodo massimo di 15 giorni.

SCOSTAMENTO NON GRAVE

E' importante chiarire il significato relativo alla nozione di "scostamento non grave".

Lo scostamento non è mai grave se, la differenza tra dovuto e versato per un singolo anno di contribuzione, è pari o inferiore al 5% (anche se l'importo supera i 100 €).

Qualora per uno o più anni risulti uno scostamento superiore al 5%, ai fini della verifica del superamento della soglia dei 100 € deve essere considerato singolarmente ognuno degli anni per cui tale scostamento si è verificato.

Affinché la ditta sia dichiarata irregolare, è necessario che risulti un debito superiore a 100 € per almeno uno degli anni per cui è stato rilevato lo scostamento grave e non che tale debito sia il risultato della somma dei singoli importi scoperti.

DIRETTIVA EQUITALIA: RATEAZIONE CREDITI ISCRITTI A RUOLO E INNOVAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA

In ultima analisi, poniamo l'attenzione sul ruolo dell'Equitalia S.p.A e sugli interventi della stessa in merito agli argomenti di cui sopra.

Direttiva Equitalia

La procedura ufficiale per la rateazione del debito INPS è espressa nella direttiva di Equitalia S.p.A con data 13 maggio 2008.

La rateazione potrà essere concessa solo in caso di dimostrata “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica”.

Nel documento si legge espressamente che la divisione in rate verrà stabilita secondo due classi di debito:

- debiti inferiori a €5.000 (le rate non potranno essere più di 36);
- debiti superiori a €5.000 (le rate potranno arrivare fino ad un massimo di 72);

Debiti inferiori a €5.000

Il contribuente, in questo caso, dovrà presentare una richiesta motivata.

La rateazione avverrà seguendo un rapporto fra rate e importo del debito che vedrà un ulteriore divisione:

- per importi inferiori a €2.000 sono previste 18 rate;
- per importi compresi fra €2.001 fino ad €3.500 sono previste 24 rate;
- infine per importi da €3.501 fino a €5.000 si potrà avere una divisione in 36 rate;

Debiti superiori a €5.000

In questo caso, Equitalia fa un'altra classificazione:

- persone fisiche, ditte individuali, imprese minori e tutti i soggetti in “regimi fiscali semplificati”;
- società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici e ditte individuali in “contabilità ordinaria”;

I primi dovranno inviare istanza di rateazione, a cui dovranno allegare l'ISEE, ovvero la situazione reddituale di tutto il nucleo familiare, che dovrà essere elaborato unicamente dal CAF, dal Comune o da un'altra amministrazione pubblica che eroga prestazioni sociali agevolate.

Equitalia S.p.A. utilizzerà il dato fornito dall'ISEE e, prenderà in considerazione anche l'entità del debito che sarà calcolata al netto di eventuali sgravi fiscali o di pagamenti parziali e senza considerare interessi di mora o aggi o spese esecutive.

Per i secondi, Equitalia S.p.A., fa riferimento direttamente alla Legge Fallimentare per stabilire la temporanea situazione di difficoltà economica.

Per stabilire il numero di rate da concedere, dev'essere individuata l'effettiva capacità dell'impresa di adempiere al debito dati i mezzi economici di cui dispone.

Equitalia S.p.A. utilizzerà l' “Indice di Liquidità”, calcolato con il seguente rapporto:

$$\text{Indice di Liquidità} = \text{Liquidità immediata} + \text{Liquidità differita} / \text{Passività correnti}$$

In effetti, l'Indice di Liquidità sembra essere adatto solo alle Società di Capitali, in quanto solo queste possono avere un reale controllo della liquidità, caratteristica, invece, che non appartiene alle piccole s.r.l. familiari, oppure alle persone fisiche, per le quali sarebbe da prendere in considerazione la sola esposizione bancaria, altrimenti il risultato non potrà che essere il solito, e cioè, la penalizzazione delle persone normali, in quanto se queste mancassero di liquidità, si vedrebbe rifiutata la rateazione, e se, invece, la ottenessero, ma risultassero morosi anche di una sola rata, perderebbero tale concessione.

Tutto questo si traduce in una mera incapacità reale di recuperare i crediti.

Il soggetto potrà essere ritenuto in situazione di temporanea difficoltà quando **l'Indice di Liquidità sarà minore a 1.**

Questo valore, non sarà sufficiente per stabilire se il soggetto richiedente la rateazione ne sia in diritto o meno.

A questo punto, Equitalia calcolerà un ulteriore indice detto “Alfa” che sarà così ricavato:

*Indice Alfa= Debito complessivo/Valore della produzione*100*

Tale indice dovrà essere maggiore di 4.

- Per Alfa compreso tra 4 e 7 sono previste massimo 18 rate;
- Per Alfa compreso tra 7 e 10 sono previste massimo 36 rate;
- Per Alfa superiore a 10 massimo 72 rate;

Nella realtà, questa divisione non avviene ancora.

In effetti si verifica la seguente situazione: chi si vede recapitare tali cartelle, magari per debiti INPS con obbligo di pagamento entro 60 giorni ed ovviamente, chiede la rateazione si trova di fronte ad un muro.

Grazie al “Decreto Milleproroghe” si può dilazionare il debito fino a 6 anni (le famose 72 rate), anche se, non è così scontata una dilazione del genere.

Infatti, chi si recasse in una sede Equitalia per chiedere una divisione in 72 rate, si vedrebbe subito richiedere un dodicesimo dell’intero debito, facendo così riferimento alla vecchia procedura per i debiti Inpse cioè quella prevista prima del Milleproroghe:

Un ultimo problema riguarda i debiti maggiori ad €50.000.

A causa di un meccanismo innescato dal Milleproroghe, in questo caso, bisognerebbe far riferimento anche all’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, nonostante la procedura del recupero del debito sia di competenza di Equitalia ha l’ultima parola sulle fideiussioni, in quanto la garanzie fideiussorie sono obbligatorie anche per i contributi previdenziali.

Rateazione dei crediti iscritti a ruolo

La principale novità introdotta con la nuova disciplina riguarda la competenza a concedere le rateazioni, competenza finora riservata agli enti creditori.

In particolare, è stato previsto che il potere di concedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi spetta direttamente agli agenti della riscossione che, su richiesta del contribuente, possono ripartire il pagamento fino ad un massimo di settantadue rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

Sull’argomento, Equitalia S.p.A, ha emanato una specifica direttiva alle proprie partecipate con la quale ha impartito le istruzioni necessarie per la gestione delle rateazioni.

In base alla normativa vigente, permane in capo agli enti previdenziali la facoltà di concedere il beneficio della rateazione, l’Istituto ritiene opportuno utilizzare esclusivamente l’attività degli agenti della riscossione in materia di rateazione per i crediti iscritti a ruolo.

Tale scelta è dettata principalmente da esigenze di semplificazione e di uniformità di trattamento nei confronti dei debitori, tenuto conto che, a differenza di altri enti, l’Inail già richiedeva la prestazione di idonea garanzia per importi superiori a €26.000.

Accanto alle modifiche normative sopra esposte, un’ulteriore ed importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva.

Effetti della nuova normativa sul Durc

La nuova normativa sopra indicata deve essere necessariamente raccordata con quella recentemente emanata in materia di Durc.

In particolare, si ricorda che, l’azienda è considerata regolare quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione, mentre la sola presentazione dell’istanza non consente di attestare la regolarità.

E’, di rilevante importanza per l’Istituto essere tempestivamente a conoscenza dei provvedimenti di rateazione concessi dagli agenti della riscossione nonché di eventuali inadempimenti nel pagamento delle rate stabilite.

Infatti, nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e, di conseguenza, deve essere attestata l’irregolarità contributiva, previo invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni,

regolarizzazione che per le somme iscritte a ruolo dovrà essere effettuata esclusivamente versando quanto dovuto all'agente della riscossione.

Tali informazioni verranno gestite tramite flussi telematici che permetteranno un'immediata verifica dei pagamenti effettuati in base ai piani di frazionamento.

Equitalia S.p.A sta valutando metodi di consultazione alternativi che saranno comunicati all'Istituto, non appena definiti.

Nel frattempo, per far fronte a casi eccezionali di urgenza, si potranno prendere i necessari accordi con i locali agenti della riscossione per acquisire i provvedimenti di concessione delle rateazioni nonché di revoca.

Vi invitiamo a porre la massima attenzione a questo oggetto della presente circolare attesa la rilevanza, ma anche la complessità degli adempimenti a carico degli intermediari, in particolare i colleghi che seguono la parte fiscale, che certamente e maggiormente saranno sollecitati in ragione dei requisiti che Equitalia richiede.

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso